DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/626 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2021

che istituisce il portale InvestEU e ne definisce le specifiche tecniche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (¹), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- Il portale InvestEU dovrebbe contribuire a catalizzare e accelerare lo sviluppo e la realizzazione di progetti di investimento nell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/523, nel portale InvestEU sono inseriti solo i progetti compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione. È opportuno stabilire i criteri di ammissione per garantire il rispetto di tale disposizione.
- (3) Al fine di garantire una gestione trasparente del portale InvestEU, è opportuno fissarne le specifiche tecniche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito il portale InvestEU. Il portale è conforme alle specifiche tecniche fissate nell'allegato.

Articolo 2

L'inclusione dei progetti nel portale InvestEU è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:

- a) il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) richiede investimenti per almeno 500 000 EUR;
- b) il progetto rientra nelle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/523;
- c) il promotore non è escluso dai contratti finanziati dal bilancio dell'Unione o sanzionato per gravi illeciti professionali, attività criminali o carenze significative nell'adempimento degli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (²);
- d) il progetto non costituisce un'attività esclusa a norma dell'allegato V, lettera B, del regolamento (UE) 2021/523;
- e) il progetto è situato nell'Unione o in un paese o territorio d'oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all'allegato II del TFUE;
- f) il progetto non comporta rischi per la reputazione della Commissione;
- g) l'attuazione del progetto ha inizio o si prevede che abbia inizio entro tre anni dalla data di inserimento nel portale InvestEU;

⁽¹⁾ GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.

^(*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).